



Viale di Val Fiorita, 88 - 00144 Roma  
Tel. 06/54221986 – Fax 06/5916542  
[ebas@ebas.unasca.it](mailto:ebas@ebas.unasca.it)

Agli Associati Unasca

Roma, 10/12/2014 – Prot. 10/P

p.c. Alla Segreteria Ebas

**Oggetto: Circolare 3-2014 – Condizioni e modalità operative**

Con l'avvio della procedura di versamento tramite F24 del contributo aziendale all'Ente Bilaterale, attiva dallo scorso mese di ottobre, ci sono nuovamente pervenuti diversi quesiti concernenti l'EBAS, il CCNL e la gestione dei rapporti aziendali con i lavoratori.

Sebbene alcuni dei quesiti proposti trovassero risposta nelle nostre precedenti comunicazioni, abbiamo ritenuto utile l'elaborazione di una nota riassuntiva riguardante la natura dell'Ente e le condizioni e modalità operative di corretta applicazione del CCNL in materia di bilateralità.

Pur certi che la presente comunicazione non risulterà, nel tempo, totalmente esaustiva riguardo a ogni possibile dubbio particolare, riteniamo possa essere un'utile indirizzo per le situazioni più generalizzate. Ci preme al riguardo rimarcare che buona parte dell'aggiornamento dei contenuti è avvenuto grazie alle segnalazioni ricevute dalle imprese di Settore e dai loro Consulenti, che ringraziamo sentitamente per il contributo intellettuale offerto.

**Finalità EBAS:** l'Ente è stato concepito all'interno della contrattazione nazionale per il rinnovo del CCNL di riferimento per le imprese che svolgono attività di Autoscuola, Studio di Consulenza Automobilistica o Scuola Nautica. In un mondo del lavoro che presenta condizioni sempre più critiche, sia per chi fa impresa che per chi presta il proprio lavoro in condizioni di subordinazione, è stato ritenuto particolarmente importante per la solidità e lo sviluppo futuro delle attività interessate che si costituisse un tavolo di studio di tipo bilaterale (Aziende e Sindacati) capace di elaborare proposte concrete di supporto alla qualificazione professionale dei Settori.

Fin dall'origine all'EBAS è stata attribuita la competenza di verifica e validazione dell'applicazione del Protocollo Anticrisi vigente fino al 31.12.2015 e collegato al CCNL, conseguendo così un prezioso snellimento e accelerazione delle procedure di emergenza economica.

Nel corso di questo primo biennio di attività, l'EBAS si è posto l'obiettivo di elaborare un censimento dettagliato delle imprese di settore, verificandone la consistenza e la diffusione territoriale nonché l'entità delle persone operanti nel comparto. Questo primo passo è stato fondamentale per pianificare la strategia di crescita e riqualificazione professionale nel settore, coerentemente con la potenzialità contributiva riscontrata.

**Sostegno economico:** le attività svolte dall'Ente, costituito alla fine del 2012, si reggono sulle risorse economiche derivanti dal versamento del contributo previsto dal CCNL. Giova precisare che lo Statuto dell'EBAS **non** prevede alcun compenso per gli Organi di gestione, pertanto le disponibilità economiche saranno interamente investite in sviluppo di iniziative funzionali alle finalità dell'Ente.

Nel primo biennio di riscossione del contributo si sono patite quelle che sono le ordinarie difficoltà di rodaggio e messa a punto di un sistema che parte *ex novo*, riteniamo tuttavia che i risultati raggiunti in materia di versamento del contributo e valutazione previsionale delle risorse siano apprezzabili.

Gli Organi di amministrazione dell'EBAS hanno la ferma convinzione che si presentino notevoli e preziose opportunità di attività da porre in atto a beneficio delle aziende e dei lavoratori, molto di quanto verrà fatto dipende dalla consistenza delle risorse disponibili, per questa ragione le attuali iniziative sono tese ad allargare il più possibile la platea delle imprese aderenti.

**Importo contributo:** il versamento del contributo compete esclusivamente all'impresa e l'importo è pari a 1,00 euro mensile, per 12 mensilità all'anno, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato in organico nel mese considerato. Si rimarca dunque che il calcolo dell'importo del contributo è totalmente indipendente dalle mensilità integrative (13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>) così come dal TFR. Altrettanto è indipendente dal valore della retribuzione e dalla durata dell'orario di lavoro (part-time / full-time) nonché dalla circostanza che il lavoratore sia qualificato oppure in regime di apprendistato.

**Decorrenza:** il contributo era dovuto dal **01.01.2012** (rinnovo del contratto del 23.06.2010), indipendentemente dal fatto che siano stati effettuati versamenti ad altri Enti Bilaterali di natura territoriale o nazionale, da tutte le imprese che applicano il CCNL di settore e che hanno deciso di aderire all'EBAS.

**Dalla medesima data era dovuta al lavoratore** la corresponsione della integrazione compensativa da parte delle imprese che hanno deciso di NON aderire all'EBAS.

Poiché l'EBAS è stato costituito a fine 2012, le somme dovute per detto anno dovevano essere versate in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2013, tramite bonifico bancario. Per quelle maturate dal 01.01.2013 era previsto il versamento trimestrale posticipato, sempre tramite bonifico, entro il giorno 16 del mese successivo alla chiusura del trimestre.

L'eventuale mancato versamento all'EBAS dei contributi pregressi, o corresponsione delle somme compensative ai lavoratori, espone le aziende a provvedimenti sanzionatori da parte dell'INPS.

E' naturalmente possibile regolarizzare la propria posizione provvedendo al saldo del dovuto.

**Natura del contributo:** la somma di 1,00 euro/mese non è una contribuzione di carattere volontario ma un elemento di retribuzione del lavoratore, dunque tale importo è **in ogni caso dovuto**. Il CCNL ha previsto, in analogia ad altri Contratti Nazionali, che spetti al datore di lavoro di decidere se destinare tale somma alle finalità dell'Ente Bilaterale oppure se corrisponderla al dipendente. Il lavoratore non ha in questo caso titolo decisionale in quanto si tratta di un elemento aggiuntivo della retribuzione. Se l'azienda decide di corrispondere tale somma al lavoratore **deve** inserirne l'importo in busta paga mensilmente e assoggettarlo alle ordinarie regole di trattamento delle voci EAR.

Si ricorda che l'importo che l'azienda che NON aderisce all'EBAS deve corrispondere al lavoratore è stato elevato a 3,00 euro mensili dal 3 luglio 2013.

**Adesione all'EBAS:** le imprese che rientrano nei settori di applicazione del CCNL esercitano la loro scelta di aderire all'Ente Bilaterale, oppure di non aderire, attraverso la destinazione delle somme di cui al punto precedente, vale a dire che se l'azienda provvede ad inserire in busta paga mensilmente la somma EAR di 3,00 euro esercita la scelta di non aderire, in caso contrario è obbligatoria l'adesione all'EBAS che viene formalizzata mediante l'inserimento nel modello F24 del contributo dovuto all'Ente.

**Contributo anno 2014 e successivi:** al fine di evitare aggravii operativi conseguenti a molteplici operazioni bancarie per importi spesso modesti, era stato previsto che il contributo venisse versato con cadenza trimestrale in riferimento all'anno solare, tuttavia nulla impediva che l'azienda optasse per il versamento mensile se lo riteneva più confacente alla propria organizzazione.

In considerazione della semplificazione conseguita con il versamento attraverso F24 e della possibile variazione in ambito mensile del numero dei lavoratori, è **stato deliberato di richiedere alle aziende di effettuare il versamento con cadenza mensile**, ottenendo così una maggiore certezza nel riscontro delle singole situazioni aziendali.

**Modalità di versamento:** si è accertato che la modalità più economica e snella di versamento del contributo è individuata nell'uso del modello F24, che in ogni caso l'azienda utilizza mensilmente per le incombenze conseguenti al pagamento delle retribuzioni, pertanto questa è l'unica modalità ammessa di effettuare il versamento del contributo.

In fase di compilazione del modello F24 l'importo deve essere inserito nel campo relativo alla Sezione INPS: il codice sede e la matricola INPS dell'azienda sono i medesimi utilizzati per il versamento del DM10, la causale da inserire è semplicemente EBAS.

Alcune difficoltà sono state segnalate riguardo alla compilazione del campo relativo al “periodo di riferimento”, a tal riguardo ci è stato chiarito che, a causa di questioni tecniche d’impostazione della Sezione INPS, deve essere compilato il solo campo “da mm/aaaa”. In tale campo dovrà essere indicato il mese di retribuzione al quale il contributo si riferisce (ad esempio per novembre 2014 indicare 11/2014). Infine nel campo “importi a debito versati” occorre indicare l’importo totale dovuto in base al conteggio, si ribadisce, € 1,00 x numero dipendenti in organico.

Si chiarisce infine che coloro che avessero erroneamente ancora effettuato il versamento del contributo EBAS attraverso bonifico bancario in data successiva al 30.09.2014 non sono incorsi in alcuna irregolarità, né debbono effettuare azioni di rettifica. Si richiede semplicemente una segnalazione dell’avvenuto via e-mail per la corretta imputazione di quanto versato.

**Contributi pregressi:** al fine di evitare contenzioso e sanzioni, si invitano coloro che NON avessero provveduto nei termini a versare attraverso bonifico i contributi dovuti a sanare con la massima tempestività.

Il saldo dei contributi pregressi avviene mediante il modello F24, si consiglia di utilizzarne uno espressamente dedicato a questa operazione di conguaglio. La trasmissione telematica può essere effettuata in qualunque data del mese indipendentemente dai giorni canonici dei scadenze.

Nella sezione INPS dovrà essere compilato un rigo per ciascuna annualità pregressa ed indicato nello spazio relativo al “periodo di riferimento” l’ultimo mese del periodo cui si riferisce il versamento.

Stante la difficoltà espositiva si propone un esempio riferito ad un’azienda che debba saldare il contributo per il periodo dal 01.01.2012 al 30.06.2014:

---

#### SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS	periodo di riferimento da mm/aaaa	importi a debito
	EBAS		12/2012	(€ 1,00 x n. dipendenti x 12)
	EBAS		12/2013	(€ 1,00 x n. dipendenti x 12)
	EBAS		06/2014	(€ 1,00 x n. dipendenti x 6)

**Compensazione contributi in eccesso:** se per errore vengono versati contributi in misura superiore al dovuto, questi possono essere recuperati mediante la corrispondente riduzione dei contributi versati nei periodi successivi.

Cordialità

Il Presidente  
Rosario Fuoco

